



SENTENZA NR.
139-2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dott. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24071** del registro di segreteria, relativo al
conto giudiziale n. **59492**, reso per l’esercizio finanziario **2022** da
Spoletini Annalisa, in qualità di **economo del Comune di Appignano**
(MC);

visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l’assistenza del
segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Guido
Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo,
l’agente contabile Spoletini Annalisa e, in rappresentanza del Comune,
la dr.ssa Gloria Coppari, responsabile dell’Area Risorse Finanziarie.

FATTO

1. Con la relazione n. 981/2025 il magistrato istruttore ha deferito
all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 59492, reso da Spoletini
Annalisa, in qualità di economo del Comune di Appignano (MC) per
l’esercizio finanziario 2022.

In particolare, il magistrato istruttore ha riferito quanto segue.

Il conto, sottoscritto in data 30/1/2023, è stato depositato dall'Ente, tramite l'applicativo SIRECO, in data 27/6/2023, rispettando la tempistica prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c.

Dall'esame della documentazione risulta che sul conto, redatto in conformità al modello 23 di cui al D.P.R. n. 194/1996, è stato apposto il visto di regolarità da parte della stessa Spoletini, la quale, all'epoca, ricopriva sia l'incarico di economo sia quello di Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

Orbene, secondo il magistrato istruttore, tale anomalia ha comportato la violazione dei principi di terzietà e di alterità tra controllante e controllato, necessari per garantire il perseguimento dell'interesse pubblico in maniera imparziale.

Infatti, lo svolgimento dell'attività di verifica sulla correttezza della gestione economale, descritta nel conto giudiziale, presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che rende il conto, in modo da consentire all'Amministrazione di valutare ed eventualmente contestare le risultanze del documento contabile.

Dall'inosservanza del principio di alterità discende, dunque, anche l'inidoneità della parificazione del conto giudiziale, effettuata dallo stesso agente contabile interessato.

2. Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato che la Spoletini non aveva ricevuto alcuna nomina formale e, pertanto, ha svolto di fatto le funzioni di economo.

Benchè il regolamento di contabilità prevedesse all'art. 85 che il

rimborso delle spese anticipate dall'economo dovesse avvenire trimestralmente, la Spoletini aveva chiesto il rimborso di tutte le spese sostenute nell'anno 2022 soltanto nel mese di gennaio 2023.

In proposito, il magistrato istruttore ha riferito che, a fronte di un'anticipazione per lo svolgimento del Servizio economale fissata in € 900,00, le spese effettivamente sostenute risultano ammontare complessivamente ad € 845,07.

L'anticipazione relativa alla dotazione del fondo per € 900,00 è stata riversata dall'economo in tesoreria soltanto in data 1° febbraio 2023, tramite la reversale n. 116/2023, avente ad oggetto "Rimborso anticipazione di fondi per il Servizio Economato - residui 2022"; v'è stata, dunque, violazione di quanto disposto dal paragrafo 6.3 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese eseguite".

Il magistrato istruttore ha, infine, segnalato che le spese elencate nel giornale di cassa hanno, comunque, rispettato il tetto massimo previsto dal regolamento economale e che non sono emerse criticità in ordine alla congruità delle singole spese effettuate.

3. Con nota del 24/3/2026 la dr.ssa Coppari, attuale responsabile dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Appignano, ha trasmesso la memoria redatta dalla Spoletini (non più in servizio dal 30/12/2023), in cui si evidenzia che l'inosservanza del principio di alterità in sede di parificazione del conto era dipesa esclusivamente dal

fatto che l'organico dell'Ente era, all'epoca, gravemente sottodimensionato, mancando figure apicali tra loro distinte.

Peraltro, anche l'esercizio delle funzioni di segretario comunale era assicurato, in regime di convenzione con i Comuni di Apiro e di Poggio San Vicino, soltanto per due giorni a settimana; tale limitata presenza rendeva, quindi, assai difficoltose anche le operazioni di verifica sui conti degli agenti contabili.

D'altro canto, come rilevato anche dal magistrato istruttore, il conto della gestione economale non presenta anomalie sostanziali né sono emersi ammanchi.

4. All'odierna udienza, la Spoletini s'è riportata al contenuto della memoria depositata.

La dott.ssa Coppari ha riferito che il personale del Comune è tuttora sottorganico; tuttavia, nel frattempo, sono state adottate adeguate misure organizzative per tenere distinte le funzioni di responsabile del Servizio Finanziario e quelle di economo.

Il P.M. ha, preliminarmente, rimesso al Collegio la valutazione sulla questione d'improcedibilità prospettata dal magistrato istruttore; nel merito, ha rilevato l'assenza di ammanchi nella gestione economale.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare utile richiamare la normativa e i consolidati orientamenti della giurisprudenza in materia di resa del conto, con particolare riferimento al settore degli Enti locali.

Sul piano sostanziale, il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va innanzitutto rinvenuto

nelle disposizioni dell'art. 81 (anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1/2012), dell'art. 97 (in particolare, a seguito della recente riformulazione del comma 1) e degli artt. 100 e 103, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle gestioni finanziarie pubbliche.

D'altronde, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, basata sul disposto dell'art. 103 della Costituzione, è "principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei bisogni della collettività, debba essere assoggettato alla garanzia della correttezza della sua gestione, garanzia che va attuata mediante lo strumento del conto giudiziale".

Requisito fondamentale del giudizio di conto è quello della sua necessità, ragion per cui nessun agente contabile che abbia, comunque, maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente pubblico può sottrarsi all'adempimento di tale fondamentale dovere.

Il giudizio di conto, in quanto posto a presidio degli irrinunziabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni economico-finanziarie delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di risorse di provenienza pubblica e a nessun agente contabile, che abbia maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente, è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto va esaminato da questa Corte nella

sua interezza.

Più di recente, il Codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016) ha ribadito che: “La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto” (art. 1) e che: “La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge” (art. 137).

Con riguardo all'economo, va sottolineato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di “agente contabile”, desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Secondo la consolidata giurisprudenza, le spese economali si pongono in deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti di beni e servizi, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste ed urgenti afferenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il normale funzionamento della struttura amministrativa.

Tali peculiari modalità di approvvigionamento e di spesa trovano fondamento in principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni di far fronte con celerità alle spese indifferibili per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili verrebbe a costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa viene avviato con l'assunzione dell'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest'ultima relativamente agli enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio; invece, negli enti pubblici a contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale viene avviata con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio- budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi "ratificato" dal dirigente del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. Sez. Molise, sent. n. 31/2016, Sez. Piemonte, sent. n. 45/2017).

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale deriva la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva verifica del buon esito delle medesime.

La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile dell'impiego delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante la resa del conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.

Ciò premesso, va affermata l'irregolarità delle spese economali,

allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano, comunque, riconducibili a finalità istituzionali dell'Ente.

2. Esaminati il conto e i relativi allegati, il Collegio giudicante osserva che risultano confermati i rilievi di natura formale, prospettati dal magistrato istruttore in ordine alla gestione dell'economo Spoletini Annalisa per l'esercizio finanziario 2022.

In particolare, per quanto riguarda la questione dell'inosservanza del principio di alterità tra controllore e controllato, per effetto del cumulo in capo ad uno stesso soggetto (Spoletini Annalisa) delle funzioni di economo e di Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio giudicante reputa che, pur prendendosi atto delle giustificazioni addotte dalla Spoletini, la quale ha evidenziato la grave carenza di personale in servizio nell'Ente, che non consentiva nell'anno 2022 la concreta separazione delle due funzioni, debba essere ribadito che il suddetto principio di alterità è indefettibile, ragion per cui la sua inosservanza inficia la validità del provvedimento di parificazione del conto.

Il Collegio rileva che la gestione economale è stata, comunque, oggetto di costante monitoraggio da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, che non ha riscontrato l'effettuazione di spese esulanti dalle finalità istituzionali né ammanchi forieri di danno erariale.

D'altro canto, alle medesime conclusioni è pervenuto il magistrato istruttore nella relazione sottoposta all'esame di questo Collegio.

Nel frattempo, come evidenziato in udienza dalla dr.ssa Coppari,

l'Ente ha adottato le misure idonee ad evitare la sovrapposizione delle funzioni di economo e di Responsabile del Servizio Finanziario.

3. Conclusivamente, questa Corte ritiene che le criticità riscontrate nel conto reso dall'economista Spoletini Annalisa rimangano circoscritte in un ambito essenzialmente formale, con la conseguenza che, ferma restando la pronuncia d'irregolarità nei sensi segnalati dal magistrato istruttore, non v'è luogo a provvedere ad addebiti a carico dell'agente contabile.

In ordine alla regolazione delle spese processuali, l'accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla loro compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti- Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara la parziale irregolarità, sotto i profili formali sopra illustrati, del conto giudiziale n. 59492, reso per l'esercizio finanziario 2022 da **Spoletini Annalisa**, in qualità di **economista** del Comune di Appignano (MC), senza, tuttavia, addebiti a carico del medesimo agente contabile.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29/05/2026
Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)